CAMERA DEI DEPUTATI N. **4541**-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza l'8 giugno 2000

(Relatore: **BOATO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHMID

Disposizioni per l'equiparazione ai cittadini italiani delle persone già residenti nei territori del Trentino Alto-Adige appartenuti all'Impero Austro-Ungarico, e dei loro discendenti

Presentata l'11 febbraio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, licenziata dalla Commissione Affari costituzionali, è volta a permettere il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico emigrate prima dell'entrata in vigore del trattato di Saint Germain, il 16 luglio 1920, e ai loro discendenti.

La proposta di legge prevede che le persone nate e già residenti in tali territori – individuati tanto nei territori che attualmente appartengono allo Stato italiano, quanto nei territori italiani ceduti alla allora Repubblica di Jugoslavia in forza del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1430 e del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 14 marzo 1977, n. 73 – possano, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo le previsioni dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante « Nuove norme sulla cittadinanza ».

Tali soggetti, dunque, saranno tenuti a rendere una apposita dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o del comune in cui intendono stabilire la loro residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza. Dai beneficiari di questa previsione risultano esplicitamente escluse le persone emigrate dai territori appartenuti all'Impero austro-ungarico nella Repubblica austriaca.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana rileva non solo per coloro che nelle vicende immediatamente successive al termine del conflitto mondiale abbandonarono le loro dimore e si trovarono nelle condizioni di non poter esercitare il diritto di opzione, ma anche per l'attribuzione della cittadinanza ai discendenti. Infatti, tanto l'abrogato articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123 quanto il vigente articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevedono la trasmissione della stessa *jure sanguinis*.

Le persone che hanno lasciato i territori dell'Impero austro-ungarico e che non hanno esercitato entro un anno dall'entrata in vigore del trattato di Saint Germain il previsto diritto di opzione per la cittadinanza italiana, ai sensi della legislazione attualmente vigente (articolo 18 della già citata legge 5 febbraio 1992, n. 91), possono richiedere la concessione della stessa, attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, emanato, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno.

Tali persone e i loro discendenti in linea diretta – secondo la vigente legislazione – sono, infatti, equiparati agli stranieri di origine italiana o ai nati nel territorio della Repubblica; pertanto, ai fini della concessione della cittadinanza per naturalizzazione, essi debbono vantare la residenza legale nel territorio della Repubblica da almeno tre anni.

Con questo intervento si provvede all'abrogazione dell'articolo 18 della legge 5

febbraio 1992, n. 91 che genera – di fatto – una situazione di disparità e si provvede all'introduzione di una disciplina meno gravosa atta a rimuovere una ingiusta, e mai sanata, discriminazione per coloro che entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge vorranno richiedere il riconoscimento, e non già la concessione, della cittadinanza italiana.

Il testo della proposta di legge, che ha recepito tutti i rilievi formulati nel corso dell'esame in sede referente, ha raccolto il consenso unanime della Commissione.

Ne auspico, pertanto, la rapida approvazione.

Marco BOATO, *Relatore*.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4541 concernente l'equiparazione ai cittadini italiani delle persone già residenti nei territori del Trentino Alto-Adige appartenuti all'impero austro-ungarico

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Disposizioni per l'equiparazione ai cittadini italiani delle persone già residenti nei territori del Trentino Alto-Adige appartenuti all'Impero Austro-Ungarico, e dei loro discendenti.

ART. 1.

1. Le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica austriaca, nonché i loro discendenti, sono equiparati ai cittadini italiani.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 91. Essi sono considerati come originari di regioni italiane. I termini di cui all'articolo 17 della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la dicharazione ivi prevista, già prorogati dal comma 195 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1999.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

ART. 1.

1. **La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:**

a) **i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;**

b) **i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:**

1) del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

ART. 2.	ART. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*

PAGINA BIANCA

DDL13-4541A
Lire 500